

Atto costitutivo del 19/09/2013  
Assemblea straordinaria dei soci del 05/12/2023

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica**  
**adeguato al D.Lgs 36/2021**  
**"CAMMINATORISENZACONFINI"**

**Denominazione e sede**

**Art. 1**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs 36/2021 e ss modifiche ed integrazioni, una associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMMINATORISENZACONFINI", in breve "A.S.D. CAMMINATORISENZACONFINI". Nel testo del presente statuto è chiamata anche "Associazione", attualmente senza personalità giuridica che si riserva eventualmente di chiederla con delibera di Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs 39/2021, con sede, finchè non sarà possibile di disporre di una sede propria, fissata nel comune di Ferrara presso la residenza del Presidente in carica. La variazione dell'indirizzo, purchè nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, in caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere succursali, uffici periferici altrove in Italia, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" anche in acronimo "A.S.D."

**Art. 2**

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Art. 3**

**L'Associazione** è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'eleattività e gratuità delle cariche associative. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

**L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'Articolo 10, D.Lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistiche**, ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Nordic Walking, in tutte le sue forme, intesa come mezzo di formazione psico – fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina. Promuovere, prevalentemente in favore di propri associati, attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento della attività istituzionali.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 D.Lgs 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- b) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;

c) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

d) L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs 39/2021

#### **Art. 4**

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di genere ed età. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi esercita la responsabilità genitoriale, con il compimento del 14 anno di età non potrà essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Il diritto di voto viene esercitato direttamente dal 18 anno di età mentre per soci minori il diritto di voto viene esercitato, in assemblea, per il tramite dei genitori o chi detiene la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. L'Associazione adotta la tessera nazionale dell'EPS a cui è affiliata quale tessera sociale.

#### **Art. 5**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la

osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;

b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea, alla prima convocazione.

#### **Art. 6**

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le formalità statutarie entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Prohiviri, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7**

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, quando presenti, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e dagli altri Enti sotto i nostri colori sociali
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purchè in regola con la

qualifica di socio;

6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
  8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale
- I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della Associazione

#### **Art. 8**

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

#### **Art. 9**

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- c) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e) per radiazione
- f) per decesso

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento
- b) ammonizione
- c) diffida
- d) sospensione a tempo limitato
- e) radiazione

#### **Art. 10**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 2) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti

3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti; dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- 2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3) da ogni eventuale entrata con concorrenza ad incrementare l'attivo sociale dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica

#### **Art. 11**

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

### **Rendiconto economico e finanziario**

#### **Art. 12**

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica -finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico qualora si voglia istituire

### **Assemblea**

#### **Art. 14**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "avviso di convocazione" da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicati in fase di adesione di ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione; l'avviso di convocazione contiene data ed ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

Sono ammesse le audio / video assemblee

#### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario consuntivo

Essa inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Elegge il Consiglio Direttivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 16**

L'assemblea straordinaria è convocata:

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci
- allorché ne facciano richiesta i due provviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo provviro.

Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su

tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

#### **Art. 18**

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{2}{3}$  degli associati ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

#### **Art. 19**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

#### **Art. 20**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri e massimo 7 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Articolo 11 D.Lgs 36/2021)

#### **Art. 22**

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.). E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese di vitto, alloggio, viaggio inerenti l'espletamento dell'incarico eseguito al di fuori del territorio comunale di residenza.

#### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consultivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - redigere il rendiconto economico - finanziario;
  - compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
  - approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività
  - formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
  - nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  - favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

#### **Art. 25**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

### **Scioglimento dell'Associazione**

#### **Art. 26**

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.

#### **Art. 27**

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto ad altra associazione che persegua finalità sportive fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente e /o sue modificazioni.

### **Lavoratori e volontari**

#### **Art. 28**

L'Associazione potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di volontari, di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V Capo I del D. Lgs 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Per le prestazioni sportive possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Per i soli tecnici – volontari, per il mantenimento della qualifica e per acquisire nuove specializzazioni, al fine di poter svolgere le attività statutarie nei confronti dei propri soci, l'Associazione potrà iscrivere direttamente, tali soggetti agli albi di abilitazione ed ai corsi di aggiornamento e/o specializzazione, sostenendone i relativi costi.

#### **Art. 29**

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controversante; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probivini decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 30**

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

